

REGOLAMENTO (CEE) N. 3523/89 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1989

relativo alla fissazione del prezzo minimo di vendita nell'ambito della gara permanente indetta dal regolamento (CEE) n. 2406/89

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2860/89⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 2406/89 della Commissione, del 3 agosto 1989, che autorizza taluni organismi di intervento a vendere mediante gara 530 000 t di frumento duro da esportare sotto forma di semola⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3522/89⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 195/89⁽⁶⁾, la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento avviene mediante gara;considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁸⁾, stabilisce le procedure e le condizioni alle quali sono posti in vendita i cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2406/89 autorizza alcuni organismi di intervento a procedere ad una gara, fino al 31 dicembre 1989, per l'esportazione di 530 000 t di frumento duro sotto forma di semola; che detto regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo di vendita in deroga al disposto dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1836/82;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la gara permanente effettuata nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2406/89, il prezzo minimo di vendita è pari a 241,62 ECU/t per l'Italia e a 206,44 ECU/t per la Spagna limitatamente al mese di dicembre 1989.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 274 del 23. 9. 1989, pag. 41.⁽³⁾ GU n. L 227 del 4. 8. 1989, pag. 49.⁽⁴⁾ Vedi pagina 48 della presente Gazzetta ufficiale.⁽⁵⁾ GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.⁽⁶⁾ GU n. L 25 del 28. 1. 1989, pag. 22.⁽⁷⁾ GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.⁽⁸⁾ GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.